

Avv. Sergio Calvetti
sergio.calvetti@legalieuropei.org

Avv. Laura Cagnin
laura.cagnin@legalieuropei.org

Avv. Federica Carrer
federica.carrer@legalieuropei.org

Avv. Pamela Rizzo
pamela.rizzo@legalieuropei.org

Avv. Marina Polese
marina.polese@legalieuropei.org

Avv. Claudio Marin
claudio.marin@legalieuropei.org

Avv. Luigi De Bacco
luigi.debacco@legalieuropei.org

Avv. Tullia Tauro
tullia.tauro@legalieuropei.org

Avv. Matteo Pasini
matteo.pasini@legalieuropei.org

Avv. Laura Gatto
laura.gatto@legalieuropei.org

Dott. Elisabetta Spinato
elisabetta.spinato@legalieuropei.org

Dott. Filippo Gerini
filippo.gerini@legalieuropei.org

Dott. Nicolò Striuli
nicolo.striuli@legalieuropei.org

Dott. Anna Venturato
anna.venturato@legalieuropei.org

Partner of Firm
Advokát Michaela Jorgensen

31100 **Treviso** Via Tolpada 1/A
Tel. +39 0422 5588
Fax +39 0422 558932

20123 **Milano** Via Camperio n. 11
Tel. +39 02 5464737
Fax +39 02 55015543

120 00 **Praga** Štěpánská 6
Tel. +420 221 594 221
Fax +420 221 594 230

90005 **Los Angeles LA**
Catalina Street 127

Treviso, 05 Marzo 2019

A mezzo pec:
bancaditalia@pec.bancaditalia.it

A mezzo pec:
consob@pec.consob.it

A mezzo pec:
mef@pec.mef.gov.it

A mezzo pec:
kpmgspa@pec.kpmg.it e
kpmgadvisoryspa@pec.kpmg.it

A mezzo pec:
vantonini@pec.kpmg.it

A mezzo raccomandata:

A mezzo raccomandata A/R

A mezzo pec
paoloangius@pec.it

A mezzo pec
marino.breganze@ordineavvocaticenza.it

Spett.le
Banca d'Italia
Via Nazionale n.91
00184 - Roma (RM)

Spett.le
Consob
Via G.B. Martini n.3
00198 - Roma (RM)

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre n.97
00187 - Roma (RM)

Spett.le
KPMG S.P.A.
Via Vittor Pisani, 27/31
20100 - Milano (MI)

Egregio Sig.
dott. Antonini Vito
Via G. Medici
37126 - Verona (VR)

Spett.le
Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 20
60314 - Frankfurt am Main, Germania

Egregio Sig.
Giovanni Zonin
Contrà del Pozzetto n. 3
36100 - Vicenza (VI)

Egregio Sig.
Avv. Angius Paolo
Piazza Francesco Crispi n.1
90139 - Palermo (PA)

Egregio Sig.
Avv. Prof. Marino Breganze
36100 - Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Bedoni Paolo
Via Motta n.6
37059 – Zevio (VR)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Bianchi Alessandro
Via Cà di Cozzi n.12
37124 – Verona (VR)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Cauduro Adriano
Via Marsala, 137
20861 – Brugherio (MB)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Cavaliere Giacomo
Contrà Mure Pallamaio n.36
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Colutta Giorgio
Via Salizzata n.2
33034 – Fagnana (UD)

A mezzo pec
vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it

Egregio Sig.
Avv. Prof. Domenichelli Vittorio
Via Alessandro Manzoni n.10
35027 – Noventa Padovana (PD)

A mezzo pec
giovanna.dossena@legalmail.it

Gentile Sig.ra
Dossena Giovanna Maria
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Fantoni Giovanni
Via Giovanni Fantoni n. 3
33013 – Gemona del Friuli (UD)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Filippi Zeffirino
Viale Cialdini n. 6
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Gronchi Divo
Via Scipione Ammirato n. 74
50136 – Firenze (FI)

A mezzo raccomandata A/R

Gentile Sig.ra
Macola Maria Carla
Via San Nicolo n.11
35139 – Padova (PD)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Giustini Emanuele
Via Conca del naviglio n.4
20123 – Milano (MI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Marin Paolo
Via Fina n. 38/1
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Marzotto Matteo
Largo Pisa n. 2
36078 – Valdagno (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Miranda Franco
Via Marconi n. 21
36030 Zugliano (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Monorchio Andrea
Via Isonzo n.32
00198 – Roma (RM)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Pavan Gianfranco
Corso Padova n. 79
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Piazzetta Andrea
Via Visonà n. 19
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo pec
laurapiussi@pec.it

Gentile Sig.ra
Piussi Laura
Via Giosuè Carducci n.37
33100– Udine (UD)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Rossi di Schio Alvise
Via Sorger n.1 (Lido)
30126 – Venezia (VE)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Sbabo Fiorenzo
Via della Portara n. 73
36015 – Schio (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Sciarrino Luigi
Via principe di villafranca n.46
90141 – Palermo (PA)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Sorato Samuele
Via Brenta n.2
33033 – Noale (VE)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Stella Maurizio
Via Amerigo Vespucci n.10
36012 – Asiago (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Pellegrini Massimiliano
Via Foscolo n. 38
31021 - Mogliano Veneto (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Sartori Paolo
Viale Bassani n. 65
36016 – Thiene (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Tellatin Paolo
Via Maello n. 12
36061 – Bassano del Grappa (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Tibaldo Giorgio
Via Carlo ridolfi n.42
36045 – Lonigo (VI)

A mezzo pec
ugo.ticozzi@venezia.pecavvocati.it

Egregio Sig.
Ticozzi Ugo
Via G.C: Parolari n.90/b
30174 – Venezia (VE)

A mezzo pec
giovanni.zamberlan@legalmail.it

Egregio Sig.
Zamberlan Giovanni Battista Carlo
Contrà Mure Pallamaio n.70
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo pec
p.zanconato@pec.it

Egregio Sig.
Zanconato Paolo
36100 – Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Zigliotto Giuseppe
Via Bugano n.66
36023 – Longare (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Zuccato Roberto
Via Lago di Caldonazzo n. 33
36010 – Zanè (VI)

OGGETTO: Azionisti ed Obbligazionisti subordinati / Banca Popolare di Vicenza

Spettabili,

scrivo la presente in nome, per conto e nell'interesse dei miei Assistiti, persone fisiche e/o giuridiche, azionisti ed obbligazionisti subordinati di Banca Popolare di Vicenza.

I soggetti che si vanno di seguito ad elencare – alcuni dei quali, com'è evidenziato, hanno altresì aderito agli aumenti di capitale deliberati dall'istituto nel 2013

e nel 2014 – hanno visto l’azzeramento dei propri titoli subendo gravi ed evidenti danni patrimoniali:

Oltre ai sopraelencati azionisti, si riportano di seguito coloro i quali hanno investito in strumenti subordinati maturando le seguenti perdite a seguito dell’azzeramento del valore degli stessi:

Tali vittime hanno subito l’inaspettata svalutazione delle proprie partecipazioni oltrechè negato il rimborso dei propri titoli subordinati.

Infatti, è oramai tristemente noto come tale evento tragga origine non dalla normale alea del mercato bensì da numerose e macroscopiche irregolarità che hanno caratterizzato la gestione della Banca nell’ultimo decennio le quali, poste in correlazione con l’omessa vigilanza degli organi a ciò deputati, hanno causato gravissimi danni a migliaia di risparmiatori.

In primo luogo, non vè dubbio che la responsabilità della sottoposizione a L.C.A. di Banca Popolare di Vicenza – con conseguente azzeramento degli investimenti operati dai risparmiatori – sia imputabile a coloro i quali hanno partecipato alla determinazione delle politiche societarie nonché alla redazione dei documenti contabili: il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale, la Direzione Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti stessi.

L’origine degli illeciti che hanno condotto al *default* dell’istituto è stata individuata dagli Organismi di Vigilanza e da Ernst & Young – chiamata a svolgere una *due-diligence* – agli inizi degli anni 2000.

In particolare, sin da tale periodo, Banca Popolare di Vicenza dimostrava di non saper gestire in modo adeguato il rischio creditizio e, nel dettaglio, di essere priva di politiche interne di governo di tale rischio e di un sistema di controlli nonché, per altro verso, di soffrire gravi carenze nella gestione del processo del credito e delle situazioni di conflitto d’interesse.

Le leggerenza con cui il credito veniva concesso si declinava in più aspetti: la generale valutazione della meritevolezza del soggetto finanziato, il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità delle garanzie, la pessima gestione delle inadempienze e lo scarso – se non assente – monitoraggio delle posizioni problematiche.

Il *default* dell'istituto – e le numerose rettifiche al bilancio avvenute nel triennio 2014-2016 – sono l'immediata conseguenza dell'emersione della reale situazione di salute delle posizioni creditorie.

In tal senso, un dato incontrovertibile è rappresentato dai crediti deteriorati accumulati alla data del 31 dicembre 2016, pari a € 9,8 miliardi, un *record* negativo rispetto ai *competitors*.

Il fatto che il meccanismo di erogazione del credito fosse gravemente deficitario sin dai primi anni 2000 trova riscontro nell'analisi delle posizioni debitorie più rilevanti e delle relative delibere di erogazione: Silvano Ravazzolo – operazione di capitale finanziato, delibera risalente al 2010 con perdita prossima a € 50 milioni –, Giancarlo Ravazzolo e Valeria Pillan – operazione di capitale finanziato, delibera risalente al 2010 con perdita prossima a € 41 milioni –, Luigi Morato – operazione di capitale finanziato, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 30 milioni –, NSFI S.r.l. – operazione di capitale finanziato, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 60 milioni –, Elan S.r.l. – operazione di capitale finanziato, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 33 milioni –, Furio Bragagnolo – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 12,5 milioni –, Luca Parnasi – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 13,5 milioni –, Giuseppe Dalla Rovere – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 12,5 milioni –, Torquillo Loison e altri – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 11,5 milioni –, Silvano Magagnin e Rosella Foralosso – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 12,3 milioni –, Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 9,9 milioni –, Le Muratte S.r.l. – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 18,5 milioni –, Effe Energy S.r.l. – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 8,3 milioni –, Solfin S.r.l. – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 5 milioni –, P.H. S.r.l. – operazione di capitale finanziato con perdita prossima a € 4,6 milioni –, “Operazione San Marco” – credito semplice, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 6,6 milioni –, Gruppo Adige Bitumi S.p.a. – credito semplice, delibera risalente al 2009 con perdita prossima a € 19 milioni –, Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. – credito semplice, delibera risalente al 2010, con perdita prossima a € 11 milioni –, Investimenti Real Estate S.r.l. – credito semplice, delibera risalente al 2011, con perdita prossima a € 8,3 milioni –, Immoberdan S.r.l. – credito semplice, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 10,5 milioni –, Consorzio

per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno – credito semplice, delibera risalente al 2011 con perdita prossima a € 16,5 milioni –.

L'analisi, seppure parziale, delle posizioni a sofferenza e della loro collocazione cronologica dimostra come, già a partire dagli inizi del 2000, Banca Popolare di Vicenza avesse in grembo crediti inesigibili, eppure risultanti a bilancio come attivi e, come tali, idonei a incidere sulla rappresentazione patrimoniale dell'istituto nonché sulla determinazione del prezzo delle azioni.

Inoltre, come si dirà, il procedimento di *pricing* delle azioni è sin dalle origini affetto da gravissime carenze, tali da renderlo arbitrario e totalmente slegato dai reali dati patrimoniali della banca nonché dall'andamento del mercato.

In altri termini, già a partire dall'anno 2000, chi acquistava azioni Banca Popolare di Vicenza – anche sul mercato secondario – fondava le proprie decisioni su una situazione patrimoniale artefatta nonché su un prezzo determinato secondo la volontà dei vertici societari e non, invece, sulla base di dati economici oggettivi.

Le gravi carenze di cui si è detto hanno trovato un ulteriore riscontro nei procedimenti ispettivi e sanzionatori avviati dagli Organismi di Vigilanza in epoca più recente.

In specie, ci si riferisce ai rilievi ispettivi di Consob – cui sono conseguiti plurimi provvedimenti sanzionatori – e BCE, nonché dagli esiti cui è giunta l'indagine commissionata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ai dott. Lara Castelli, Gaetano Parisi e Roberto Tasca.

In particolare, la relazione ispettiva di Consob del 25 febbraio 2016 ha evidenziato una nutrita serie di irregolarità imputabili agli organismi societari e, più nel dettaglio:

- illiceità nella pianificazione commerciale condotta sulle azioni proprie: AUCAP, MINIAUCAP e campagna svuotafondo (pressioni sulla rete commerciale da parte dei vertici societari, pressioni sulla clientela affinché aderisse alle operazioni di aumento di capitale nonostante tale adesione non dovesse in alcun modo essere sollecitata, elargizione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni, imposizione di acquisti azionari ai clienti dell'istituto quale condizione per ottenere o mantenere linee di credito, prassi assfissante di monitoraggio dei risultati degli aumenti di capitale);
- erronea applicazione della disciplina in materia di consulenza;

- erronea applicazione della disciplina in materia di appropriatezza e adeguatezza;
- anomalie nella gestione dell'operatività su azioni emesse dalla banca (normativa interna carente, prassi arbitraria nella gestione degli ordini su azioni proprie, deroghe immotivate e arbitrarie al blocking-period, mancato rispetto dell'ordine cronologico nel soddisfacimento delle richieste di vendita);
- concessione massiccia di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto nonché di cosiddette "lettere di garanzia" con cui quest'ultimo si impegnavano a riacquistare le partecipazioni o erogare rendimenti predeterminati;
- processo arbitrario nella definizione del valore delle azioni della banca (assenza di una disciplina interna, anomalie nel conferimento dell'incarico al prof. Bini, valutazioni arbitrarie da parte dei vertici societari).

Tali rilievi, com'è noto, hanno condotto Consob a comminare sanzioni amministrative a Banca Popolare di Vicenza nonché ai vertici societari dell'istituto: in particolare, ci si riferisce alle delibere nn. 19931, 19932, 19933, 19934 e 19935 del 30 marzo 2017.

A loro volta, i dott. Lara Castelli, Gaetano Parisi e Roberto Tasca hanno appurato che:

- nel periodo 30.6.12-31.3.15 sono stati perfezionati acquisti finanziati per € 1.031,6 milioni, di cui € 963 milioni riferiti ad acquisti di azioni BPV ed € 68 milioni riferiti alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile;
- sono state rilevate n. 65 lettere contenenti "patti di riacquisto" per un importo complessivo di € 171milioni;
- il valore del patrimonio di vigilanza è stato profondamente falsato dal fenomeno dell'assistenza finanziaria;
- di conseguenza, il fenomeno dell'assistenza finanziaria ha altresì pesantemente alterato il valore delle azioni: al 31 dicembre 2012, il valore per azione BPV rettificato per il capitale finanziato era stimabile in un valore compreso tra € 21,94 ed € 22,49; al 31 dicembre 2013 tra € 26,78 ed € 27,45; al 31 dicembre 2014, tra € 23,87 ed € 24,94.

- il fenomeno dell'assistenza finanziaria ha infine permesso a BPV di mantenere il funzionamento del mercato secondario fino al 2012 – falsando l'effettiva domanda di acquisto di azioni –, meccanismo che tuttavia è divenuto insufficiente a partire dal 2013.

Il comportamento colposamente omissivo di Banca d'Italia si innesta nella concatenazione di eventi che hanno permesso alla *ex* banca popolare di essere silenziosamente condotta alla liquidazione coatta amministrativa, svuotata di tutto il patrimonio sano, svilendo ogni opportunità per gli investitori di porre tempestivamente rimedio al raggio subito.

Ebbene, tale Organo di Vigilanza risultava a conoscenza delle anomale modalità e dei criteri con cui il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza procedeva alla determinazione del valore delle azioni.

È ad oggi noto che il valore delle stesse non fosse determinato dal mercato bensì autonomamente dai Vertici Societari, rendendo dunque indispensabile verificare che il rapporto tra tale valore e quello del patrimonio fosse quantomeno ragionevole.

Conferma della consapevolezza da parte di Banca d'Italia dell'importanza di tale parametro si riscontra nei risultati dell'ispezione avvenuta nel 2001 presso la stessa Banca Popolare di Vicenza, nei quali si accertava che il metodo di determinazione del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni sociali *“non è ispirato a criteri di oggettività, ma risultato di un compromesso di valutazioni dei consiglieri”*.

Stupisce, dunque, che l'Organo di Vigilanza, seppure conscio della sproporzione tra l'effettivo valore patrimoniale della Banca e quello da quest'ultima attribuito alle azioni, non sia mai intervenuto onde sanzionare la condotta illegittima dell'Istituto.

Altresì, è ravvisabile una responsabilità della Consob in conseguenza delle evidenti carenze nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima spettanti, soprattutto con riguardo alla correttezza delle comunicazioni rilasciate dalla Banca al mercato.

In specie, non risulta che l'Organo di vigilanza abbia operato dei controlli sostanziali sui prospetti informativi diffusi da Banca Popolare di Vicenza nelle occasioni in cui quest'ultima si è rivolta al mercato.

Eppure, proprio le peculiarità che caratterizzano le Banche Popolari rendevano indispensabile l'adozione di maggiori cautele. Infatti, com'è noto, il valore delle azioni di tali istituti non è determinato dal mercato, bensì dal Consiglio di Amministrazione degli stessi. Di conseguenza, le informazioni fornite ai risparmiatori – soprattutto con riguardo

ai dati di bilancio – risultano l'unico parametro di cui gli investitori dispongono al fine di poter valutare la convenienza dei prodotti finanziari loro proposti.

D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Peraltro, sotto il profilo strettamente normativo, il novellato art. 6-bis, l. 28 dicembre 2005, n. 262, prevede oggi espressamente che *“nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma primo – Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP – e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave”*.

Ulteriormente, da altro lato, vi è pure un'evidente responsabilità omissiva di chi, nel corso degli anni, ha certificato i bilanci di Banca Popolare di Vicenza, ovvero KPMG S.p.a..

Dalla consultazione delle relazioni allegate ai bilanci riguardanti il periodo 2005-2015 emerge come la Società di Revisione abbia negli anni certificato *de plano* la documentazione contabile della Banca, utilizzando regolarmente un unico *format*.

Inoltre, KPMG S.p.a. non mai rilevato la situazione di deterioramento dei crediti appostati in bilancio dall'istituto, di cui si è detto in precedenza: solamente grazie alla *due-diligence* svolta da Ernst & Young è stato possibile appurare che i crediti – sino allora rappresentati come *in bonis* – erano in realtà in sofferenza e, di lì a poco, l'istituto è andato in *default* con conseguente sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

Di conseguenza, viene da chiedersi come discrasie contabili assai consistenti non possano essere venute all'attenzione di un soggetto così altamente qualificato.

Una conferma della scarsa diligenza con cui KPMG S.p.a. ha svolto l'incarico di revisione conferitole è rappresentato dalla delibera Consob n. 20212 del 6 dicembre 2017, con cui l'Organismo di vigilanza ha comminato alla società nonché al socio responsabile, dott. Vito Antonini, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000, a fronte di *“irregolarità inerenti all'attività di revisione svolta sui bilanci bilanci d'esercizio e consolidato al 31.12.2014 di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. e concernenti, in particolare, la pianificazione del lavoro e la definizione della soglia di significatività, la*

valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita con particolare riferimento alle quote di OICR, la valutazione dei crediti verso la clientela, l'impairment dell'avviamento e le operazioni sul capitale, con specifico riferimento agli acquisti di azioni della BPVI e finanziati dalla banca medesima".

Per giunta, le relazioni di certificazione redatte da KPMG S.p.a. hanno influito in modo diretto sulle intenzioni d'acquisto dei clienti e risparmiatori.

Invero, il personale della Banca utilizzava tali certificazioni come leva al fine di rassicurare i propri clienti circa la solidità patrimoniale dell'Istituto e, quindi, convincerli all'acquisto delle azioni.

Inoltre, com'è noto, i dati contabili dell'emittente sono stati trasposti nei prospetti informativi relativi ai prodotti finanziari emessi e intermediati da Banca Popolare di Vicenza.

Peraltro, il legislatore ha di recente innovato la disciplina riguardante l'attività di revisione contabile e ha previsto, all'art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che *"i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri"*.

Inoltre, occorre ricordare come giurisprudenza e dottrina siano compatti nel ritenere applicabile all'attività di revisione l'art. 1176, comma secondo, cod. civ.: la diligenza che le società di revisione sono tenute a prestare è particolarmente qualificata.

Ancora, si ritiene sussistere la responsabilità di Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. quale cessionaria di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sulla scorta delle previsioni dell'art. 58, comma quinto, T.U.B. nonché dell'art. 2560 cod.civ. il quale non risulta espressamente derogato dal D.L. 25 giugno 2017, n.99.

Infatti, la normativa di cui all'art. 58, comma quinto, T.U.B., per come interpretato nella granitica giurisprudenza di Cassazione, stabilisce che le esclusioni formulate dalle parti acquistino mera valenza di disciplina del regresso nei rapporti interni e, per l'effetto, la sua applicazione chiama Intesa Sanpaolo a rispondere dei debiti e crediti dell'azienda ceduta.

Vieppiù, la condotta tenuta ad oggi da Intesa Sanpaolo vede la stessa impegnata nel tentativo di rientro della moltitudine di mutui ed affidamenti concessi originariamente dalla ex Banca popolare per compiere (od omettere) operazioni su titoli non quotati della stessa, accodandosi, pertanto, agli illeciti perpetrati dalla cedente.

In ultimo, tra i soggetti che hanno dato adito alla perdita dei risparmi di migliaia di persone rientra anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti, lo stesso ha in più occasioni rassicurato, ingiustificatamente, la platea degli investitori circa la salute della Banca per poi addivenire alla ben nota soluzione concertata con IntesaSanpaolo spa.

Tra le tante ci si riferisce al comunicato stampa n. 244 del 26/10/2014 relativo al Comprehensive Assessment della BCE nel quale al punto n.3 il ministro dell'Economia riferisce che *“la maggior trasparenza dovrebbe rassicurare i mercati e tutti i portatori di interessi sulla qualità dei bilanci delle banche e l'adeguatezza dei livelli di capitale”*.

Ancora, nel medesimo comunicato viene evidenziato il positivo esito dello stress test asserendo con chiarezza che *“nessuna banca italiana registra infatti carenze di capitale in base all'AQR, in quanto gli aumenti di capitale realizzati dalle banche italiane tra il gennaio e il settembre del 2014 hanno interamente colmato la distanza complessiva di 2.2 miliardi che si registrava nel dicembre 2013 rispetto al requisito dell'8,0 per cento”*.

Infine, nel paragrafo dedicato ai risultati integrati con le ulteriori informazioni pubblicate da Banca d'Italia, il Ministero ad ulteriore conforto degli ignari investitori concludeva: *“questi risultati confermano la solidità complessiva del sistema bancario italiano”*.

È bene considerare che tali espressioni di vana rassicurazione dei risparmiatori non risultano isolate, lo stesso Ministro Padoan infatti a più riprese si è pronunciato sul recupero della banca veneta, non solo in interviste ai quotidiani ma addirittura utilizzando piattaforme social adatte a raggiungere una platea ancora più estesa di utenti, tra le tante: *“Le riforme funzionano, le popolari cambiano: più grandi, più forti, più trasparenti - Padoan, twitter del 23 marzo 2016”*.

Tale condotta, infatti, risulta concretamente idonea a carpire l'affidamento degli operatori di mercato inducendo gli stessi a non porre in essere tutte quelle attività, giudiziali e non, che avrebbero potuto mitigare il danno patito.

Pertanto, sono con la presente a diffidarVi a risarcire ai miei Assistiti i danni patiti, come sopra meglio quantificati, entro quindici giorni dalla ricezione della presente, pena l'avvio delle inevitabili iniziative giurisdizionali.

Distinti saluti.

avv. Sergio Calvetti